



Comune di Sona

Provincia di Verona

Regione Veneto



ASSESSORATO AL COMMERCIO

SETTORE ENTRATE

AVVISO AI CITTADINI

Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16

Si rende noto che la Prefettura di Verona, con nota del 15 luglio 2011 Prot. n. 12580/11-Fasc.2360/11 area I, ha richiamato l'attenzione sul contenuto della circolare del Ministero dell'Interno del 01 giugno 2011, in cui si sottolinea:

- che l'art.689¹ del Codice Penale *punisce* l'esercente che somministra in un locale pubblico, bevande alcoliche ai minori di anni 16, indipendentemente che la bevanda alcolica sia a disposizione del cliente citato, in bar o nel negozio;
- che somministrare bevande alcoliche significa fornire tali bevande ad una persona perché questi le consumi bevendole e non occorre che la bevanda sia effettivamente ingerita, essendo sufficiente che essa sia posta a disposizione della persona.

A disposizione per chiarimenti

Ufficio commercio 045/6091247-219

IL RESPONSABILE
(Dott. Ennio Baldo)

¹ **ART.689 del C.P.:** *L'esercente un'osteria, o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto di un anno.*

*Se dal fatto deriva l'ubriachezza la pena è aumentata.
La condanna importa la sospensione dall'esercizi.*